



Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova
C.F./P.Iva 05018720283

DECRETO DIRIGENZIALE

n. 403 del 26-9-2019

Oggetto: Integrazione della determinazione n. 411 del 27/09/2018. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso della Croce Europa s.r.l. Impresa Sociale, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), Via Ca' Nova Zampieri, 24. L.R. n. 22/2002 e DGR n. 1095/2015.

Il Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante, dott.ssa Monica Troiani, relaziona quanto segue:

PREMESSO CHE

Gli artt. 8 bis e 8 ter del D.Lgs. 502/1992 subordinano ad autorizzazione la realizzazione e l'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria;

la L.R. 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii. ha stabilito che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima;

la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 ha istituito, tra l'altro, l'Ente di Governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

tra le funzioni che spettano all'Azienda Zero previste dall'art. 2, comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016 è attribuita "l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante";

la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e ss.mm.ii. ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale 22/2002 e ss.mm.ii., approvando, tra l'altro, la classificazione, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali;

la DGR n. 1080 del 17 aprile 2007 ha definito ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con

ambulanza;

la DGR n.1095 del 18 agosto 2015 ha stabilito le modalità per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 115 del 16 marzo 2018 è stata istituita la UOS "Centro regionale attività emergenza urgenza - C.R.E.U." afferente alla UOC Governo Clinico – Assistenziale;

con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 353 del 29 novembre 2018 sono state conferite deleghe ai Direttori di Unità Operativa di Azienda Zero;

DATO ATTO CHE

la Croce Europa s.r.l. Impresa Sociale, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), Via Ca' Nova Zampieri, 24, autorizzata all'esercizio per attività di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 126 del 23/12/2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale e di cui alla DGR n. 1095 del 18 agosto 2015, ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello di cui all'Allegato B alla citata DGR, attestante la permanenza dei requisiti determinandone "la proroga della durata dell'autorizzazione all'esercizio sino all'effettuazione, da parte dei competenti uffici, della verifica di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. n. 22/2002";

l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM) per la verifica dei requisiti di cui alla DGR n. 1080/2007 e secondo le procedure della L.R. n. 22/2002;

l'esito delle visite di verifica è riportato, per la struttura, nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

i relativi rapporti di verifica, trasmessi dall'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, sono stati sottoposti all'esame del Centro regionale attività emergenza urgenza il quale ne ha valutato le risultanze;

ai sensi dell'art. 15 comma 1 L.R. n. 22/2002 e ss.mm.ii. "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale". La conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per il rilascio dell'accREDITamento istituzionale;

è stato acquisito il parere del Comitato dei Direttori Generali come previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016;

IL DIRETTORE

Visti

- il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
- la DGR n.1511 del 23 maggio 2003;
- la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e s.mm.ii.;
- la DGR n.1080 del 17 aprile 2007;
- la DGR n.1095 del 18 agosto 2015;
- il Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 115 del 16 marzo 2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 353 del 29 novembre 2018;

DECRETA

1. di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di integrare la determinazione n. 411 del 27/09/2018 confermando l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. n. 22/2002, alla Croce Europa s.r.l. Impresa Sociale, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), Via Ca' Nova Zampieri, 24, per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare all'esercizio, ai sensi della L.R. n. 22/2002, le nuove basi operative periferiche site in Via Rinascimento a Cologna Veneta (VR), in Via Raffa, 1 a Nogara (VR) e i mezzi sottoriportati oggetto di prima visita di verifica ed indicati nei relativi rapporti di verifica così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
4. di prendere atto della dismissione dei mezzi targati DR400FA e ED073SN;
5. di non confermare l'autorizzazione per l'ambulanza di soccorso targata EP765ZW dichiarata "di scorta" come risulta dal parere del Centro regionale attività emergenza urgenza – C.R.E.U. che riporta testualmente:” ... non si conferma l'utilizzo in quanto non completo nelle attrezzature necessarie mancando – assistenza respiratoria di base – defibrillatore – dotazione farmacologica;
6. di informare che l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 22/2002, sono effettuati con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
7. di disporre che l'evidenza del superamento delle eventuali non conformità deve essere trasmessa all'Azienda Zero e all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate, deve essere immediatamente comunicato all'Azienda Zero e all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera;
9. di disporre che in caso di dismissione o decadenza dei requisiti previsti, sia riferiti a basi operative sia a mezzi, la struttura debba darne tempestiva comunicazione ad Azienda Zero e all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera;
10. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

13. di notificare il presente provvedimento all'ente autorizzato, alla Regione del Veneto, all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera.

Il Direttore

Monica Troiani
firmato digitalmente